

prot. 39111
dec 9/4/2025



COMUNE
DI ANDRIA

Num. Ord. del Giorno

Li, 24 marzo 2025

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – REGOLARIZZAZIONE
DELLE CARTE CONTABILI PER L'ANNO 2024 DI COMPETENZA DEL
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA.**

Fogli aggiunti n. _____



Anna Maria
Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale

L'Assessore alla Sicurezza

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA

La proposta è pervenuta il _____

Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

La deliberazione diviene esecutiva

- a) decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata, con i poteri del _____ la deliberazione del Commissario Straordinario n° _____ in data _____ ore _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che, per effetto del contenzioso legale avviato nei confronti dell'Ente, il Comune di Andria (BT), nella sua qualità di debitore, per l'anno 2024, è stato condannato a pagare per il tramite della Tesoreria Comunale somme a seguito di pignoramenti mobiliari in esecuzione dei rispettivi provvedimenti di assegnazione dei Giudici dell'esecuzione aditi dai singoli creditori;
- che, in particolare, a seguito dell'istruttoria compiuta, il Settore Programmazione Economico-finanziaria trasmetteva con nota Prot. n. 30443/2025 del 19 marzo 2025, a favore degli Uffici Comunali interessati, l'elenco dei pignoramenti mobiliari da regolarizzare, ivi compresi quelli di competenza del Servizio Autonomo Avvocatura e di cui al presente atto;
- che le n. 9 posizioni da regolarizzare di competenza dell'Avvocatura proponente sono:
 - 1) provvisorio 226 per un importo di € 208,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate causale pag. pignoramento n. 2023 0003368 creditore n. 003 codice RGE 1279/2023;
 - 2) provvisorio 224 per un importo di € 200,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate causale pag. pignoramento n. 2023 0003394 creditore n. 002 codice RGE 1280/2023;
 - 3) provvisorio 223 per un importo di € 235,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate causale pag. pignoramento n. 2023 0002493 creditore n. 010 codice RGE 958/2023;
 - 4) provvisorio 222 per un importo di € 408,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate causale pag. pignoramento n. 2023 0002492 creditore n. 003 codice RGE 959/2023;
 - 5) provvisorio 221 per un importo di € 666,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate causale pag. pignoramento n. 2023 0001364 creditore n. 003 codice RGE 671/2023;
 - 6) provvisorio 220 per un importo di € 208,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate causale pag. pignoramento n. 2023 0001355 creditore n. 003 codice RGE 662/2023;
 - 7) provvisorio 133 per un importo di € 398,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate causale pag. pignoramento n. 2023 0000747 creditore n. 002 codice RGE 371/2023;
 - 8) provvisorio 37 per un importo di € 208,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate causale pag. pignoramento n. 2018 0000461 creditore n. 003 codice RGE 60/2018;
 - 9) provvisorio 31 per un importo di € 208,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate causale pag. pignoramento n. 2021 0003031 creditore n. 004 codice RGE 1030/2021;
- che trattasi di n. 3 pagamenti effettuati dal Tesoriere Comunale in esecuzione dei rispettivi provvedimenti di assegnazione del Giudice dell'espropriazione mobiliare adito dai singoli creditori comunali, il tutto per l'annualità 2024. con indicazione dei mandati di pagamento emessi;
- che i n. 3 pagamenti effettuati e di competenza dell'Avvocatura proponente hanno avuto ad oggetto il pagamento della tassazione di registro (mod. F24) dovuta sui singoli provvedimenti di assegnazione delle somme da parte dei rispettivi Giudici dell'espropriazione mobiliare, officiati, emessi nei confronti del Comune di Andria (BT) per le liti colà menzionate;
- che l'ammontare complessivo e finale delle somme pagate dalla Tesoreria Comunale a seguito dei predetti pignoramenti per la causale innanzi riportata è pari ad € 2.745;

Considerato:

- che dall'esame della documentazione fatta tenere, in uno con la documentazione agli atti dell'Ufficio proponente, è emerso che i n. 9 pagamenti effettuati dal Tesoriere Comunale e da regolarizzare hanno avuto tutti per oggetto il pagamento dell'imposta di registro ex art. 54 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii.;
- che l'imposta di registro di che trattasi è l'imposta relativa ad ordinanza di assegnazione del G.E., prevista dall'art. 54 del D.P.R. 131/1986, ed è dovuta all'Erario in via solidale dalle parti in causa (art. 58), ma tale costo costituisce una spesa del processo che, come tale, è assoggettata al regime della soccombenza in virtù del quale chi perde la causa è chiamato a subirne anche il pagamento dei costi;

- che, come comunicato dal Tesoriere Comunale con mail datata 19 aprile 2018 ed ali atti dell'Ufficio proponente "*Le spese di registrazione sono dovute a seguito di emissione di Ordinanza di Assegnazione somme nell'ambito di una procedura di pignoramento. L'ordinanza giudiziale di assegnazione di somme, infatti, rientra nel novero degli atti e dei provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria che soggiacciono all'imposta di registro.*

Come noto a tale incombenza sono tenute ad adempiere, in solido, la parte creditrice e/o la parte debitrice. Successivamente all'avvenuto pagamento dell'imposta la parte che vi ha provveduto è onerata della comunicazione dello stesso alla Agenzia delle Entrate. Il Tesoriere terzo pignorato, nei limiti della capienza degli importi dichiarati dovuti ai sensi dell'art. 546/547 c.p.c., è tenuto a corrispondere l'importo dell'imposta di registro alla parte che ne dimostri l'avvenuta anticipazione.

Tale attività viene di norma svolta su impulso del creditore che, una volta provveduto alla registrazione dell'ordinanza di assegnazione, ne chiede il ristoro al terzo pignorato producendo idonea documentazione (F23 quietanzato) a supporto e la somma corrisposta viene imputata alle somme residue accantonate per il pignoramento oggetto di registrazione (sempreché nei limiti della capienza) liberando eventuali differenze in favore del cliente debitore.

E' evidente quindi che la banca è tenuta, in quanto spese accessorie alla definizione della ordinanza di assegnazione assegnate dal Giudice, a corrispondere al creditore che ne documenti l'anticipo o al debitore che presenti il mod F23 della Agenzia delle Entrate, l'importo della imposta di registro.

La somma accantonata per le spese di registrazione, non potendo la Banca terzo pignorato conoscere l'importo esatto da corrispondere, viene prudenzialmente calcolata nella misura del 1% nel quale sono da ritenersi ricompresi sia gli eventuali oneri accessori che gli eventuali interessi di mora se richiesti dalla Agenzia delle Entrate";

- che pertanto, a seguito dell'emanazione delle dette ordinanze di assegnazione del G.E., al Tesoriere Comunale è spettato pure liquidare (in via anticipata) la detta imposta quale spesa del processo, da rifondersi da parte del Comune di Andria, nella sua qualità di debitore soccombente;

Dato atto che:

- a fronte dell'ammontare complessivo delle somme pagate dalla Tesoreria Comunale a seguito dei predetti pignoramenti, sussiste disponibilità per la regolarizzazione contabile sul capitolo 1260/16 "*Debiti fuori bilancio Servizio Avvocatura per regolarizzazione sospesi ex par. 6.3 All. 4/2*" del Bilancio 2023/2025;

Dato atto che:

- con l'allegata determinazione dirigenziale n. 1142/2025 del 19 marzo 2025 il Settore Programmazione economico-finanziaria ha provveduto alla regolarizzazione anche dei n. 9 provvisori innanzi elencati per l'importo complessivo di € 2.745 imputandolo sul capitolo 1260/16 "*Debiti fuori bilancio Servizio Avvocatura per regolarizzazione sospesi ex par. 6.3 All. 4/2*" del Bilancio 2024/2026;

- a seguito della liquidazione di cui al punto precedente, sono stati emessi i mandati n. 12891/2024 per il provvisorio 226, il mandato n. 12949/2024 per il provvisorio 224, il mandato 12948/2024 per il provvisorio 223, il mandato n. 12947/2024 per il provvisorio 222, il mandato n. 12946/2024 per il provvisorio 221, il mandato n. 12892/2024 per il provvisorio 220, il mandato n. 12917/2024 per il provvisorio 133, il mandato n. 12895/2024 per il provvisorio 37, il mandato n. 12894/2024 per il provvisorio 31, a titolo di regolarizzazione dei pignoramenti effettuati;

Ritenuto, per l'effetto di cui innanzi, che occorre procedere alla regolarizzazione giuridica dei pagamenti *de quibus* infra le capienti previsioni del bilancio corrente (Eserc. Finan. 2024) attraverso il riconoscimento del debito di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194 comma 1

lett. a) (“*Sentenze esecutive*”) del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., su proposta del Servizio Autonomo Avvocatura;

Considerato che i pagamenti *de quibus* rientrano nel perimetro applicativo del punto 6.3 dell'allegato 4/2 dei principi contabili al D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina i pagamenti effettuati dal tesoriere a fronte di pignoramenti, recita che “*Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti*” e considerato che il sopra citato principio contabile disciplina anche la fattispecie della carenza del deputato stanziamento del bilancio con la dovutezza del rispetto dell'imputazione all'esercizio in cui sono stati eseguiti ovvero “*Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione*”;

Dato atto che ai sensi del summenzionato principio contabile punto 6.3 dell'allegato 4/2 è necessario che contestualmente all'approvazione del rendiconto si chieda al Consiglio Comunale il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio;

Accertata, in forza di quanto innanzi evidenziato e documentato, la competenza dell'Avvocatura Comunale a proporre il riconoscimento del debito di che trattasi;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 51 della Legge n.142/90 così come modificato dall'art.6 della Legge n.127/97, in base al quale sono attribuiti ai Responsabili di Settore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti dell'Ente;

Visti il parere favorevole espresso in via istruttoria e il parere favorevole espresso, sul piano della regolarità tecnica, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura Avv. Giuseppe DE CANDIA;

Visto il parere sul piano della regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione Economico-finanziaria Dott.ssa Grazia CIALDELLA, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

Letto, infine, il richiesto parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data _____, giusta allegato verbale n° _____;

DELIBERA

- 1) che le premesse e le allegazioni sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) per le motivazioni addotte in premessa, di riconoscere la legittimità del debito rinveniente dai provvedimenti giudiziali suindicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per complessivi e finali di € 2.745;
 - 3) di dare atto che le carte contabili per l'importo complessivo e finale di di € 2.745, richiesto dalla Tesoreria Comunale, sono già state regolarizzate con l'emissione dei relativi mandati di pagamento, citati in premessa e posti a carico dell'esercizio finanziario 2024, a seguito della determinazione dirigenziale n. 1142/2025;
 - 4) di dare atto che la spesa complessiva e finale di € 2.745 ha trovato integrale copertura, ai sensi del principio contabile di cui al paragrafo 6.3 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, al cap. 1260/16 "*Debiti fuori bilancio Avvocatura per regolarizzazione sospesi ex par. 6.3 All. 4/2 Missione 1 programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 110*" del Bilancio 2024/2026 a favore del Tesoriere Comunale;
 - 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione della Procura regionale della Corte dei Conti;
 - 6) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.
-

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Letta la documentazione in atti, considerata la necessità di procedere alla regolarizzazione giuridica delle carte contabili anno 2019 a carico del civico Bilancio e letti i Principi Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., si propone il presente riconoscimento di legittimità dei relativi debiti fuori bilancio.

Il Compilatore



Il Responsabile
del Servizio Autonomo Avvocatura
Avv. Giuseppe DE CANDIA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

Vista l'istruttoria espletata, si esprime parere favorevole sul piano della regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. L.vo n.267/2000.

li, *27 marzo 2015*

Il Responsabile
del Servizio Autonomo Avvocatura
Avv. Giuseppe DE CANDIA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, *28/03/2015*

Il Dirigente
Dott.ssa Grazia CIALDELLA



Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO

- ESAMINATO la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, prot. n. 34196 del 28.03.2025, avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - REGOLARIZZAZIONE DELLE CARTE CONTABILI PER L'ANNO 2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA";
- VISTO l'art. 194 lettera a) TUEL, il quale prevede che con deliberazione Consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- ESAMINATA la proposta proveniente dal Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura;
- PRESO ATTO che il debito fuori bilancio pari ad € 2.745,00 si riferisce alle spese liquidate in varie procedure esecutive (analiticamente richiamate in proposta) a titolo di imposta di registro sugli atti giudiziari;
- PRESO ATTO che le predette somme trovano copertura nel relativo capitolo di spesa n. 126016 del civico bilancio di previsione 2024-2026;
- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura del 27.03.2025;
- VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del 28.03.2025;

limitatamente alle proprie competenze

ESPRIME


patere favorevole alla suddetta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento di un debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 2.745,00 così come proposta.

Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione, alla competente sezione della Corte dei Conti.

Andria, 07/04/2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dr. Cosimo Cafagna

Cosimo 

dr. Ezio Filippo Castoldi


Ezio

dott.ssa Elisabetta Cipolloni

Elisabetta 

Nome: CASTOLDI EZIO FILIPPO
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature C